

ART. 1.
(Nascita).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni;

d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda senza interruzioni da almeno un anno».

2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso di un genitore risultante nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

4. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 3, al raggiungimento della maggiore età i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 acquistano, senza ulteriori condizioni, la cittadinanza, su loro richiesta, se presentata entro due anni».

1. 100.(*Ulteriore nuova formulazione*). Il Relatore.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia soggiornato legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

3. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine se ha frequentato un corso di istruzione primaria, secondaria di primo grado o secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

4. Il minore di cui al comma 3, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiarati, entro, due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. 100. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, sostituire le parole: oppure la acquista dopo tre anni se residente all'estero *con le seguenti:* oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero.

3. 600. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, sostituire le parole: con le modalità previste dall'articolo 7 con le seguenti: a istanza dell'interessato.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, capoverso, sostituire le parole: l'istanza di cui all'articolo 7, comma 1 con le seguenti: l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, e dell'articolo 7, comma 1.

4. 600.(Nuova formulazione). Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, sopprimere il comma 2.

4. 602. Il Relatore.

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 5-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 5-*ter*. - 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, lettera *a*), è sottoposta alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio dello Stato, riscontrata:

a) da una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa;

b) dalla conoscenza sufficiente della vita civile dell'Italia;

c) dalla conoscenza dei principi elementari di storia e cultura italiana, di educazione civica e della Costituzione della Repubblica.

2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le Regioni o gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 25 sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello di conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1, nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con il medesimo decreto è determinata la documentazione da allegare all'istanza di cui all'articolo 7, comma 1 ai fini dell'attestazione, nonché le modalità del colloquio diretto ad accertare i requisiti di cui ai commi precedenti e i casi di giustificata esclusione dall'assolvimento agli oneri di cui al presente articolo».

5. 200. Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. L'acquisizione della cittadinanza italiana impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia fondanti della Repubblica italiana.

0. 5. 200. 21.(ex 5.4) Allam, Santelli, D'Alia.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 1, all'alinea, dopo le parole: degli articoli inserire le seguenti: 4, comma 3,.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 6, dopo il comma 1, inserire seguente:
1-bis. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando il minore è condannato ad una pena della reclusione non superiore ai due anni.*

6. 300. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole: lettera c) con le seguenti: lettere c) e c-ter).

6. 150. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 6.301.

*Al comma 1, capoverso Art. 6 comma 4, aggiungere il seguente periodo:
4-bis. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato.*

0. 6. 301. 1.(ex 6.101). Il Governo.

Al comma 1, capoverso Art. 6, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c), del comma 1, ovvero i provvedimenti o i mandati d'arresto o di cattura o di trasferimento o il rinvio a giudizio o la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dal Tribunale per l'ex Jugoslavia o dal Tribunale internazionale del Ruanda o dalla Corte penale internazionale determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta.

6. 301. Il Relatore.

ART. 11

Al comma 1, capoverso articolo 10, sostituire le parole: , riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone con le parole: e di condividere i valori della comunità nazionale di cui sono espressione.

11. 5.D'Alia.

Al comma 1, capoverso Art. 10, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il giuramento è prestato entro un anno dalla data in cui il decreto è comunicato all'interessato.

Conseguentemente, all'articolo 13-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

«1-ter. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo provvede a convocare l'interessato per il giuramento secondo modalità che garantiscano il rispetto del termine di cui all'articolo 10, comma

1».

11. 200.Il Relatore

L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

Art. 10. - 1. Il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento. Il giuramento è prestato entro un anno dalla data in cui il decreto è comunicato all'interessato.

2. Il nuovo cittadino italiano presta giuramento pronunciando la seguente formula:

«Giuro di osservare la Costituzione della Repubblica italiana, di rispettarne i principi fondamentali e di riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini e la pari dignità sociale di tutte le persone».

3. In occasione del giuramento viene consegnata al nuovo cittadino una copia della Costituzione della Repubblica italiana.

11. 201.(Nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dai soggetti, ancorché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, figli di padre o madre cittadini.

***13. 101.**(ex *1.3). Cassola, Boato.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, per il computo del periodo di residenza, legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di presentazione della relativa dichiarazione anagrafica resa dal soggetto interessato al competente ufficio comunale, qualora ad essa consegua la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente».

14. 06.Il Relatore.